

**ACCORDO QUADRO**  
**PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI**  
**IMPIANTI TECNOLOGICI E DEL RUOLO DI TERZO**  
**RESPONSABILE (CIG: 8624724366)**

(ai sensi degli art. 3, comma 1, lett. iii, e 54 del D.lgs 50 del 2016)

Tra

l’**ACI Pistoia Servizi S.R.L.**, con sede in Pistoia, Via Ricciardetto 2, C.F. e P.I. 01387550476 in persona del Presidente *pro tempore* del CDA Dott. Antonio Breschi nato a [REDACTED] il [REDACTED] e domiciliato per la carica in Pistoia Via Ricciardetto 2 C.F. [REDACTED], in seguito anche “*Committente*”

**da una parte**

e

l’Impresa **POLI IMPIANTI S.R.L.**, con sede in Pistoia, Via San Biagio 12/C, P.I. 01859340471, in persona del legale rappresentate *pro tempore*, in seguito anche “*Impresa*”

**dall’altra**

**premesse**

- che la Committente con determina n. 2 dell’8 febbraio 2021 ha indetto la procedura di gara indicata in oggetto, in considerazione della necessità di garantire gli interventi necessari di manutenzione degli impianti tecnologici, nonché di affidare il ruolo di terzo responsabile, su alcuni degli immobili ubicati in Pistoia di proprietà dell’Automobile Club Pistoia o comunque nella sua “disponibilità” e dettagliatamente elencati nel capitolato speciale allegato;
- che non è possibile determinare in questa sede l’entità, il numero e la tipologia degli interventi che occorreranno, trattandosi di servizi di

manutenzione non programmabili per i quali non si rende possibile la redazione di un progetto esecutivo ai sensi del D.lgs 50 del 2016, ivi compresa l'individuazione di tutti gli aspetti della sicurezza, ai sensi del D.lgs 81 del 2008;

- che in tali circostanze, al fine di conseguire risparmi di spesa e tutelare la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si rende opportuno stipulare un "accordo quadro" ai sensi dell'art. 54 del D.lgs 50 del 2016, senza garanzie di quantità minime, mediante il quale regolare le prestazioni con l'affidatario;
- che con determinazione n. 7 del 29 marzo 2021 è stata dichiarata l'aggiudicazione dell'appalto a favore dell'Impresa;
- che in data 29 marzo 2021, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.lgs 50 del 2016 è stata comunicata tramite PEC l'intervenuta aggiudicazione a tutti i concorrenti;
- che sono terminate le verifiche di legge, il cui esito è risultato positivo;
- che l'Impresa è a conoscenza della tipologia e dello stato degli impianti.

**Tutto ciò premesso si conviene quanto segue**

**Art. 1) Oggetto**

La Committente affida all'Impresa, che accetta, l'accordo quadro per la manutenzione degli impianti tecnologici presenti all'interno degli immobili di proprietà dell'Automobile Club Pistoia e comunque gestite dalla Committente stessa oltre che quelli di sua proprietà, ubicate nel territorio provinciale. Saranno oggetto di manutenzione anche gli immobili che la Committente e l'Automobile Club Pistoia potranno comunque acquisire nella loro disponibilità a titolo di locazione, comodato o in virtù di altri diritti.

Gli impianti, le strutture e le prestazioni sono meglio descritti nel capitolato

speciale allegato al presente atto.

Per “*manutenzione ordinaria*”, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 1 lett. d) del D.M. 37 del si intendono “*gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore*”.

Il presente contratto prevede altresì in capo all’Impresa l’affidamento del ruolo di Terzo Responsabile, ai sensi del D.P.R. 412 del 1993.

#### **Art. 2) Durata**

Il presente contratto ha la durata tre anni, a decorrere dalla data di stipula della RdO sul MEPA, con opzione di prosecuzione contrattuale per ulteriori due anni, da assumersi con provvedimento della Committente da trasmettere all’Impresa tre mesi prima la suddetta scadenza. Il termine non è perentorio. Il contratto cesserà di avere effetto laddove l’importo di cui al successivo articolo 3 si esaurisca prima del termine.

#### **Art. 3) Importo contrattuale stimato**

Il valore del presente contratto per l’intera sua durata (3 anni + 2 anni) è pari ad € 39.007,50, oltre IVA, di cui:

- a) € 4.007,50, oltre IVA, quale corrispettivo, remunerato “a corpo”, per l’attività di verifica periodica e l’assunzione del ruolo di “Terzo Responsabile”;
- b) € 8.000,00, oltre IVA, quale corrispettivo massimo, remunerato “a misura” e senza garanzia di quantità minime per l’attività di manutenzione a chiamata, in relazione alle lavorazioni finite;
- c) € 25.000,00, oltre IVA, quale corrispettivo massimo, remunerato

“in economia” e senza garanzia di quantità minime per l’attività di manutenzione a chiamata, laddove la prestazione non sia compatibile con la contabilizzazione “a misura”.

- d) € 2.000,00 per oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso per l’attuazione degli adempimenti previsti nel D.U.V.R.I.

L’Impresa non acquista alcun diritto circa l’esaurimento degli importi relativi alle attività di manutenzione a chiamata, di cui alle lettere b) e c) essendo il contratto di natura normativa ed affidato con la formula dell’accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del D.lgs 50 del 2016, cosicché nell’ipotesi in cui gli interventi complessivi dovessero portare ad una minore somma rispetto a quella stimata in sede di gara, nulla sarà dovuto all’esecutore a titolo di indennizzo, mancato utile o risarcimento del danno, giacché la regolazione del presente contratto spetta unicamente alla Committente.

#### **Art. 4) Corrispettivi e prezzi ufficiali**

##### **4.1) Corrispettivi a corpo**

Il corrispettivo contrattuale, per l’intera durata contrattuale (3 anni + 2 anni) per tutte le prestazioni indicate nel capitolato speciale e contabilizzate “a corpo” è pari a € 4.007,50, al netto del ribasso d’asta offerto in sede di gara, pari al 42,75 %, e remunera, oltre alla disponibilità dell’Impresa, anche le prestazioni relative alle verifiche periodiche di legge anche ai sensi del D.Lgs 81 del 2008, al ruolo di “terzo responsabile” ai sensi del D.P.R. 412 del 1993 e alla pulizia periodica degli impianti di condizionamento. Nessun ulteriore importo “a corpo” è dovuto oltre la somma suddetta ed è altresì esclusa l’applicazione dei prezzi a misura indicati nel successivo punto applicabili soltanto qualora si renda necessario eseguire un intervento di manutenzione dell’impianto ulteriore rispetto al mero controllo e ispezione e

comunque oggetto di specifico ordine di servizio.

Il corrispettivo annuale per gli oneri della sicurezza stimati nel D.U.V.R.I, allegato al presente atto non è soggetto a ribasso d'asta.

#### **4.2) Corrispettivo per servizi “a misura” oppure “in economia”**

Gli interventi di manutenzione ordinaria non programmata (a chiamata) previsti dal Capitolato Speciale ed effettuati unicamente dietro ordine di servizio saranno remunerati:

a) **a misura**, in base ai prezzi di seguito indicati, nel relativo ordine, laddove sussista la specifica voce per “lavorazione finita” e tale modalità di contabilizzazione sia compatibile con la tipologia di intervento. Sui prezzi indicati verrà applicato il ribasso del 42,75 % offerto dall'Impresa in sede di gara. Nessun incremento del corrispettivo sarà riconosciuto rispetto a quanto indicato nel suddetto prezzo fuori dei casi previsti dalla legge. Qualora nel primo prezzo non siano riscontrate le voci di prezzo corrispondenti alla fornitura o prestazioni eseguite si procederà ad esaminare i successivi nel seguente ordine:

- i. prezzo ufficiale di riferimento della Regione Toscana, approvato ai sensi dell'art. 12 della L.R. 38 del 2007 e del D.G.R. 45/R del 2008 ed in vigore alla data di esecuzione dell'intervento;
- ii. prezzo ufficiale di riferimento della Regione Umbria;
- iii. prezzo ufficiale di riferimento della Regione Marche;
- iv. Bollettino degli Ingegneri della Provincia di Pistoia in vigore alla data di esecuzione dell'intervento;
- v. prezzo DEI “Tipografia del Genio Civile” – Impianti tecnologici;

vi. nuovo prezzo derivante dall'analisi prezzi effettuata in conformità con la normativa vigente.

b) **in economia** (attuando oggi quanto indicato nel previgente art. 179 del D.P.R. 207 del 2010), previa comunicazione da parte dell'Impresa al Direttore dell'Esecuzione prima dell'esecuzione circa tale modalità di contabilizzazione, nel caso in cui la tipologia non sia compatibile con la contabilizzazione a misura <sup>(1)</sup>, cosicché la contabilità sarà effettuata:

- i. quanto alle forniture (materiali) sulla base dei prezzi di cui sopra, se del caso richiedendo la presentazione della fattura di acquisto all'Impresa al fine di costruire il nuovo prezzo per la specifica fornitura laddove la stessa non sia ricavabile dal prezziario;
- ii. quanto alla manodopera comprensiva di spese generali ed utile di impresa, dovrà riferirsi al prezzo stabilito dal prezziario ufficiale di riferimento della Regione Toscana zonadi Pistoia in vigore al momento di esecuzione della prestazione con riferimento alle prestazioni rese da un installatore / operaio metalmeccanico di IV categoria che, al momento della sottoscrizione del presente atto, è così remunerato:

| Dettagli articolo | Unità<br>di<br>misura | Prezzo<br>senza<br>S.G. e | Spese<br>generali | Utile<br>d'impresa | Prezzo a<br>ora (al<br>lordo del |
|-------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
|-------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|

<sup>1</sup> Si considerano tali gli interventi puntuali in cui non vi siano prestazioni tali da comportare un lavoro "a distesa" che possa risultare remunerativo per l'impresa, ma si tratti invece di singole sostituzioni, manutenzioni su piccole parti o porzioni, lavori di smontaggio o montaggio, riparazioni senza sostituzioni di rilevanti parti, etc, che necessitino di una parte rilevante di manodopera che non potrebbe ragionevolmente trovare copertura nella voce "a misura" dei prezzi di riferimento.

|                      |     | utile a<br>ora |              |              | ribasso)      |
|----------------------|-----|----------------|--------------|--------------|---------------|
| TOS20_RU.M11.001.003 | ora | €<br>21,90000  | €<br>3,28500 | €<br>2,51850 | €<br>27,70350 |

I corrispettivi per i lavori in economia saranno soggetti al ribasso d'asta del 42,75 % relativamente ai materiali, nonché per quanto attiene alla manodopera per le sole spese generali e l'utile d'impresa sul suddetto importo orario che, di conseguenza, è pari al netto del ribasso del 42,75 % ad € 25,22250.

Nessun incremento del corrispettivo sarà riconosciuto rispetto a quanto sopra indicato fuori dei casi previsti dalla legge;

**Art. 5) RUP e Direttore dell'esecuzione**

La Committente designa quale Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 32 della L.R. Toscana n. 38 del 2007, l'Amministratore Unico dell'Acì Pistoia ServiziSpa Giorgio Bartolini.

**Art. 6) Oneri**

Oltre a quanto previsto dal presente contratto sono a totale carico dell'Impresa anche i seguenti oneri:

- a) la formazione di ogni singolo cantiere attrezzato in conformità di quanto disposto dalle disposizioni regolamentari e di legge, con tutti i più moderni mezzi per assicurare la incolumità di cose e persone e la perfetta esecuzione delle manutenzioni; la pulizia quotidiana e la manutenzione del cantiere;
- b) la sistemazione degli accessi di ogni singolo cantiere in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone;
- c) la custodia dei materiali e cose in genere esistenti o poste in ogni

- singolo cantiere ed anche di proprietà di terzi;
- d) la fornitura e manutenzione dei cartelli indicatori di ogni singolo cantiere nonché dei lumi per le segnalazioni, secondo quanto previsto dalle norme vigenti ed emanande;
  - e) lo sgombero di ogni singolo cantiere da persone, materiali, mezzi d'opera, macchinari ed attrezzi e dai rifiuti, compresi quelli di altre ditte, entro tre giorni dalla data di ultimazione di tutte le prestazioni;
  - f) l'accesso ad ogni singolo cantiere ed il libero transito nello stesso al personale di qualunque altra ditta cui siano state affidate opere, forniture, saggi, rilievi e quant'altro non contemplati nel presente appalto;
  - g) il caricamento sui mezzi di trasporto ed il trasporto dei materiali vari di risulta a discarica; il reperimento dei luoghi di discarica.

**Art. 7) Ordini di servizio e divieto di sospensione**

L'Impresa dovrà di regola eseguire i servizi di manutenzione ordinaria soltanto ed esclusivamente in seguito ad espresso ordine di servizio. Eventuali interventi eseguiti in difetto di preventivo ordine di servizio potranno comportare la remissione in pristino dietro richiesta e non daranno luogo al pagamento di alcun corrispettivo, a cui pertanto e per quanto occorrer possa l'Impresa fin d'ora espressamente rinuncia. Qualora l'urgenza rivesta carattere tale da non poter attendere un espresso ordine di servizio l'Impresa dovrà intervenire anche in seguito a richiesta avanzata da dipendenti della Committente, istituti di vigilanza, forze dell'ordine, etc.

In nessun caso, pena il risarcimento del danno, l'Impresa potrà rifiutarsi di eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto in ragione della pendenza di una controversia o di qualsivoglia contestazione nei confronti della Committente, rinunciando all'eccezione di cui all'art. 1460 c.c..

Gli ordini di servizio non costituiscono sede per la iscrizione di eventuali riserve e debbono essere eseguiti con la massima cura e prontezza nel rispetto delle norme di contratto ed a regola d'arte.

L'Impresa non può mai rifiutarsi di dare immediata esecuzione agli ordini di servizio anche quando si tratti di lavoro da farsi di notte e nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente sotto pena di esecuzione di ufficio, con addebito della eventuale maggiore spesa. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportuno fare in merito all'ordine impartito.

#### **Art. 8) Obbligo di preavviso e limite del singolo intervento**

Si considerano interventi di manutenzione ordinaria tutti quelli che comportino una spesa unitariamente di importo fino a € 4.000,00.

L'Impresa, a seguito della ricezione di un ordine di servizio (anche verbale) è tenuta ad effettuare un preventivo di spesa prima di ogni intervento al fine di accertare che l'entità dello stesso comporti una spesa inferiore rispetto a quella innanzi indicata. Laddove la spesa dovesse eccedere tale importo l'Impresa è tenuta a formalizzare per iscritto alla Committente tale circostanza allegando un preventivo di spesa. La Committente rimarrà in tal caso libera di confermare l'esecuzione dell'intervento all'Impresa, ovvero di rivolgersi ad altro operatore economico laddove ritenuto più conveniente.

#### **Art. 9) Pagamenti**

Il corrispettivo "a corpo" sarà corrisposto in due rate di pari importo entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno previa trasmissione di fattura con anticipo di almeno trenta giorni.

Le modalità di contabilizzazione e di pagamento delle prestazioni "a misura" ed "in economia" sono quelle di seguito indicate.

L'Impresa, al termine di ogni intervento eseguito in seguito ad un ordine di servizio autorizzato, è tenuta a rilasciare alla Stazione appaltante uno specifico **rapporto di intervento**, con indicazione:

- della data di esecuzione dell'intervento;
- delle ore di manodopera impiegate;
- dei nominativi degli addetti impiegati;
- del tipo di intervento realizzato;

La fattura dovrà essere corredata dal suddetto rapporto di intervento e, previa verifica, sarà pagata entro trenta giorni dal ricevimento.

Sulla fattura o a corredo della stessa essa con altro separato documento dovrà essere specificata la voce dell'elenco prezzi di riferimento, se esistente, indicando le ragioni per le quali si deroga all'ordine di priorità degli elenchi prezzi individuati nel presente contratto.

L'impresa è sempre tenuta al ripristino delle manutenzioni eseguite non a regola d'arte anche per vizi lievi entro i ventiquattro mesi dalla loro esecuzione. Restano ferme le disposizioni di cui agli art. 1667 e 1669 del codice civile.

La Committente procederà ai pagamenti solo a seguito dell'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte dell'impresa e la certificazione di regolarità fiscale ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 1973.

#### **Art. 10) Interferenza con altre attività ed orari**

L'Impresa prende atto che i servizi e le manutenzioni potranno interferire con le attività svolte nelle strutture oggetto del contratto e si impegna ad eseguirli senza pregiudizio per dette attività ed in ottemperanza con gli ordini di servizio della Committente. L'Impresa si obbliga a predisporre in

cantiere in modo tale da evitare qualsivoglia interferenza con il personale della Committente o di altre Imprese, anche non contemporanea.

I servizi di manutenzione potranno svolgersi in tutti i giorni della settimana, compresi i festivi, ed anche in orario notturno.

#### **Art. 11) Personale dell'Impresa**

L'Impresa consegnerà al Responsabile del Procedimento entro cinque giorni dalla sottoscrizione del presente atto un elenco nominativo del personale impiegato nell'esecuzione del servizio. Il personale dovrà essere sempre munito di tesserino di riconoscimento in conformità con la normativa vigente.

L'Impresa garantisce che il personale addetto è regolarmente iscritto al proprio libro paga e che applica puntualmente nei suoi confronti tutte le norme previdenziali, antinfortunistiche e dei contratti collettivi di lavoro, obbligandosi a tenere indenne la Committente da qualsiasi obbligo e responsabilità al riguardo.

L'Impresa è obbligata ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i servizi costituenti oggetto del presente contratto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. L'Impresa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

In caso di violazioni la Committente ordinerà all'Impresa l'immediato adeguamento alla normativa di tutela dei lavoratori. La mancata

ottemperanza dell'Impresa è considerata grave inadempimento degli obblighi contrattuali e pertanto darà luogo alla risoluzione del contratto.

L'Impresa si dichiara, sin d'ora, responsabile di tutte le irregolarità e contestazioni che dovessero essere mosse alla Committente da qualsiasi Ente Previdenziale ed Assicurativo e dalle Autorità Ispettive e Giudiziarie competenti, nonché di assumere a suo carico tutti gli addebiti, nessuno escluso, conseguenti ad irregolarità nelle assunzioni e nell'assoggettamento agli obblighi contributivi di legge riguardanti il personale impiegato presso le unità della Committente, con espresso esonero di quest'ultima da ogni responsabilità al riguardo e con obbligo dell'Impresa di rilevarla indenne.

#### **Art. 12) Tempi di intervento e penali**

L'Impresa è tenuta ad intervenire in loco con proprio personale entro i termini indicati nel capitolato speciale. In caso di ritardo imputabile all'Impresa rispetto ai tempi di intervento prescritti e salvo il risarcimento del danno ulteriore, l'Impresa dovrà corrispondere alla Committente una penale di € 300,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione.

Sarà altresì applicata la penale di € 300,00 qualora la contabilità bimestrale trasmessa dall'Impresa non risulti chiara, corredata di tutti i rapporti di intervento o non sia immediatamente possibile per il Responsabile del Procedimento effettuare la liquidazione della fattura per circostanze imputabili all'Impresa.

Qualora alcune informazioni riportate nella contabilità trasmessa dall'Impresa non corrispondano alle evidenze di fatto accertate dalla Committente, potrà essere applicata la penale di € 1.000, salva ogni determinazione in ordine alla risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno.

#### **Art. 13) Diritto di recesso**

La Committente potrà recedere in ogni momento dal presente contratto mediante comunicazione scritta, senza che l'Impresa possa avanzare richieste di risarcimento, indennizzo o pretese di sorta, a cui comunque fin d'ora espressamente rinuncia.

**Art. 14) Assicurazione**

L'Impresa appaltatrice dovrà stipulare per tutta la durata del contratto, obbligandosi a mantenerla in vigore anche in caso di rinnovi e/o proroghe, un'adeguata copertura assicurativa dei rischi inerenti il servizio appaltato contro i rischi di:

A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui la stazione appaltante) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata; Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 500.000,00, "unico" per sinistro senza alcun sottolimito di risarcimento

B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'aggiudicataria si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a Euro 500.000,00 per sinistro e Euro 250.000,00 per persona e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

L'operatività o meno delle coperture assicurative predette, non esonerano l'Impresa stessa dalle responsabilità di qualunque genere su di essa

incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

L'Impresa si obbliga a fornire alla Committente copia di dette polizze nonché delle quietanze rilasciate dalla compagnia assicurativa in occasione di ogni pagamento del premio.

**Art. 15) Normativa e obblighi sulla sicurezza**

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'Impresa attesta di aver eseguito il completo sopralluogo dei locali ove dovranno essere svolti i servizi e di aver ricevuto dalla Committente dettagliate ed esaurienti informazioni sui rischi specifici esistenti nei locali medesimi.

L'Impresa prende atto e si impegna a rispettare il D.U.V.R.I. allegato al presente contratto ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 81 del 2008. L'Impresa si impegna comunque a non intervenire e ad avvertire formalmente il responsabile del procedimento qualora l'entità o la tipologia delle lavorazioni, stante anche la sussistenza delle interferenze con altre imprese o con il personale presente nelle strutture, comporti la necessità di aggiornare o modificare il D.U.V.R.I. In tal caso la Committente procederà alla revisione del suddetto documento dietro comunicazione della Committente quantificando altresì gli oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso da corrispondere all'Impresa.

In ogni caso in cui l'Impresa dovesse ravvisare la sussistenza delle condizioni che ai sensi del D.lgs n. 81 del 2008, richiedono la redazione del piano della sicurezza e coordinamento e la nomina del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, sospenderà immediatamente l'intervento e comunicherà tali circostanze alla Committente, cosicché quest'ultima possa provvedere all'adozione delle misure di legge. In tal caso l'Impresa, se

autorizzata ad intervenire, dovrà produrre il Piano Operativo della Sicurezza integrato con il Piano Sostitutivo della Sicurezza laddove necessario.

La grave o la ripetuta violazione delle prescrizioni in materia di sicurezza darà diritto alla Committente di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., salvo il risarcimento del danno.

Ai sensi della L.R. Toscana 13 luglio 2007 n. 38 l'Impresa è tenuta:

- a) ad adottare efficaci sistemi di rilevazione per rendere documentali in tempo reale le presenze di tutti i lavoratori presenti a qualunque titolo nei cantieri, nonché a produrre o detenere presso il cantiere la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi, secondo modalità individuate dal regolamento di cui all'articolo 66, comma 1, lett. b) della legge regionale, qualora in vigore;
- b) a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell'appalto ed alle specifiche problematiche sulla sicurezza;
- c) ad assicurare che gli interventi di formazione idonea e sufficiente siano estesi altresì ad ogni soggetto che, a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, si trovi ad operare nel cantiere;

Gli interventi formativi di cui sopra devono prevedere un modulo informativo di ingresso per tutti i lavoratori operanti in cantiere, elaborato con tecniche di comprensione adeguate al superamento di eventuali barriere linguistiche, da implementare in coincidenza di eventuali significative variazioni del ciclo produttivo.

L'Impresa è tenuta ad informare immediatamente la Committente di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

L'Impresa ha provveduto a redigere il proprio Documento di Valutazione dei Rischi che viene allegato al presente atto.

#### **Art. 16) Garanzia definitiva**

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte col presente atto, l'Impresa consegna alla Committente - contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto - fideiussione rilasciata da Unipol Sai (del 7 maggio 2021 n. 1/39512/96/179954335) di importo pari a € 12.482,40. La fideiussione è conforme a quanto previsto dall'art. 103 del D.lgs n. 50 del 2016 e viene allegata al presente atto.

In ogni caso di escussione - anche parziale - della garanzia, l'Impresa è obbligata a ricostituirla, pena la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., senza necessità di costituzione in mora e salvo il risarcimento del danno.

#### **Art. 17) Risoluzione di diritto**

Oltre che nelle ipotesi previste nei precedenti articoli e ferma l'applicazione delle penali il presente contratto si risolverà di diritto, senza necessità di costituzione in mora, ma a seguito della semplice contestazione dell'inadempienza ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., in caso di:

- a) prestazioni effettuate con negligenza, evidente lentezza ovvero non a regola d'arte;
- b) mancata ottemperanza alla diffida ad adempiere intimata per iscritto dalla Committente;
- c) ingiustificata sospensione o interruzione del servizio;
- d) gravi violazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché degli altri adempimenti previsti dall'articolo precedente;
- e) ripetute violazioni degli obblighi di produzione della contabilità bimestrale.

#### **Art. 18) Recesso**

L'Azienda potrà recedere dal presente contratto con preavviso scritto di trenta giorni. In tal caso all'Impresa spetterà unicamente il corrispettivo per le prestazioni effettuate fino al momento di efficacia del recesso senza che la stessa possa avanzare richieste di indennizzo, ristoro del mancato utile, risarcimento del danno o pretesa di sorta, a cui per quanto occorre possa fin d'ora rinunciare.

**Art. 19) Emergenza COVID-19**

Riguardo all'emergenza sanitaria COVID-19, alle disposizioni emergenziali ed agli obblighi di legge per quanto attiene alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché al distanziamento sociale ed alla tutela degli ospiti e dei lavoratori della Committente, si specifica quanto segue, dando atto che l'Impresa ha tenuto conto delle seguenti clausole nella formulazione del ribasso d'asta:

- a) laddove a causa dell'emergenza sanitaria prima o nel corso della esecuzione del contratto dovessero essere disposte, per norma di legge, interesse pubblico o richiesta della Committente o dell'Impresa, proroghe o sospensioni che impediscano l'inizio o la prosecuzione del servizio, o comunque ne rallentino l'esecuzione, nessun ulteriore corrispettivo spetterà alla stessa Impresa, neppure a titolo di maggiori spese generali, utile di impresa, fermo maestranze, rincaro materiali o declinazione delle voci per anomalo andamento in genere, a cui per quanto occorrer possa espressamente fin d'ora rinunciare;
- b) con il corrispettivo d'appalto, comprensivo degli oneri della sicurezza specifici aziendali soggetti a ribasso, l'Impresa è tenuta a dotare i propri tecnici di tutti i dispositivi di protezione individuale

(DPI) per poter entrare all'interno della struttura e comunque per eseguire il servizio in sicurezza;

- c) i tecnici dell'Impresa dovranno accedere alla struttura secondo il protocollo anti contagio laddove adottato dalla Committente;
- d) nel caso di dubbio sulle condizioni di salute di un tecnico oppure laddove quest'ultimo abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19, è fatto obbligo all'Impresa di allontanarlo immediatamente dal cantiere, nonché di assumere ogni conseguente iniziativa nei riguardi del restante personale che potrebbe esservi venuto a contatto, sostituendo il lavoratore stesso e/o gli altri lavoratori, ferma l'invariabilità del corrispettivo;
- e) ferma l'osservanza di tutte le disposizioni normative nazionali, regionali e locali, l'Impresa si impegna ad attenersi alle indicazioni e direttive che saranno impartite dal Responsabile del Procedimento e Direttore della esecuzione del contratto, ai fini del contenimento del rischio derivante dall'emergenza sanitaria COVID-19, ferma l'invariabilità del corrispettivo.

**Art. 20) Divieto di cessione del contratto e subappalto**

È vietata la cessione del contratto. Il subappalto è consentito nei limiti di cui all'art. 105 del D.lgs 50 del 2016, laddove dichiarato in sede di gara.

**Art. 21) Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Pistoia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Impresa si impegna, in particolare, ad impiegare e far impiegare un conto corrente dedicato nonché inserire e far inserire il codice CIG indicato nel presente contratto nella causale di tutti i pagamenti verso gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese.

**Art. 22) Spese**

Tutte le spese relative alla stipula del presente contratto, ivi compresa l'imposta di bollo, sono ad integrale carico dell'Impresa.

**Art. 23) Foro esclusivo**

Per qualunque controversia dovesse insorgere fra le parti circa la interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto foro territorialmente competente, unico ed esclusivo sarà quello di Pistoia.

LA COMMITTENTE

---

L'IMPRESA

---

L'Impresa dichiara di aver attentamente letto e valutato e di approvare specificamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. le seguenti clausole:

- Art.2) Durata
- Art.3) Importo contrattuale stimato
- Art.4) Corrispettivi e prezzi ufficiali
- Art.6) Oneri
- Art.7) Ordini di servizio e divieto di sospensione
- Art.8) Obbligo di preavviso e limite del singolo intervento
- Art.9) Pagamenti
- Art.11) Personale dell'Impresa
- Art.12) Tempi di intervento e penali
- Art.13) Diritto di recesso
- Art.14) Assicurazione
- Art.15) Normativa e obblighi sulla sicurezza
- Art.16) Garanzia definitiva
- Art.17) Risoluzione di diritto
- Art.18) Recesso
- Art.19) Emergenza COVID-19

Art.20) Divieto di cessione del contratto e subappalto

Art.21) Tracciabilità dei flussi finanziari

Art.22) Spese

Art.23) Foro esclusivo

L'IMPRESA

---

Allegati:

- a) capitolato speciale;
- b) polizza assicurativa;
- c) garanzia definitiva;
- d) offerta economica.
- e) DUVRI;
- f) DVR.